

PROTOCOL
AMENDING THE CONVENTION BETWEEN
THE REPUBLIC OF SAN MARINO AND THE REPUBLIC OF CYPRUS
FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Republic of San Marino and the Republic of Cyprus desiring to conclude a Protocol amending the Convention between the Contracting Parties for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income, with Protocol, signed in Nicosia on 27 April, 2007 (hereinafter referred to as “the Convention”),

Have agreed as follows:

ARTICLE I

Article 25 of the Convention shall be replaced by the following:

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorizes such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

ARTICLE II

Each of the Contracting States shall notify the other, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by their respective laws for the bringing into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the date of the latter of these notifications and its provisions shall have effect:

- a) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the Protocol entered into force;
- b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Protocol entered into force;
- c) with respect to any other taxes imposed by or on behalf of the Contracting States, on any other tax due in respect of taxable events taking place on or after January 1 of the year next following the year in which the Protocol entered into force.

ARTICLE III

This Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall apply as long as the Convention itself applies.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto by their respective Governments have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Nicosia on this 19th day of May 2017 in the Italian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SAN MARINO:

Nicola Renzi

Minister of Foreign Affairs
of the Republic of San Marino

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CYPRUS:

Ioannis Kasoulidis

Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Cyprus

**PROTOCOLLO
DI EMENDAMENTO
ALLA CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA DI CIPRO
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO**

La Repubblica di San Marino e la Repubblica di Cipro, desiderose di concludere un Protocollo di emendamento alla Convenzione fra le Parti Contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con relativo Protocollo, firmata a Nicosia il 27 aprile 2007 (di seguito “la Convenzione”),

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

L'Articolo 25 della Convenzione sarà sostituito dal seguente:

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti o delle loro suddivisioni politiche o autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo di quanto precede. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto precede, le informazioni ricevute da uno Stato Contraente potranno essere usate per altri fini se tali informazioni possono essere usate per questi altri fini a norma della legislazione di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che le fornisce autorizza tale uso.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
 - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le

informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini interni.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato Contraente possa rifiutarsi di fornire le informazioni per il semplice motivo che le stesse sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da un mandatario o soggetto che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché riferite a partecipazioni in una persona.

ARTICOLO II

Ognuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno effetto:

- a) con riferimento alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore;
- b) con riferimento alle altre imposte applicate ai redditi di periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore;
- c) con riferimento a qualsiasi altra imposta applicata da o per conto degli Stati Contraenti, o qualsiasi altra imposta dovuta per operazioni tassabili che hanno luogo a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore.

ARTICOLO III

Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione, rimarrà in vigore fino a quando la Convenzione rimarrà in vigore e si applicherà fino a quando la Convenzione stessa sarà applicabile.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Nicosia, il 19 maggio 2017, in duplice esemplare in lingua italiana, greca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO:

Nicola Renzi
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CIPRO:

Ioannis Kasoulidis
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Cipro